



LA LIBERTÀ RELIGIOSA NEL MAGISTERO DI GIOVANNI PAOLO II

GIORGIO FELICIANI

Università del Sacro Cuore. Milano

Nel messaggio «L'Église catholique», indirizzato il 1° settembre 1980 alle alte autorità dei paesi firmatari l'Atto finale di Helsinki del 1° settembre 1975, Giovanni Paolo II —riprendendo i motivi fondamentali dell'insegnamento di Paolo VI— constata «con soddisfazione» come negli ultimi decenni la comunità internazionale —nel quadro di «un interesse crescente per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»— abbia preso «in attenta considerazione il rispetto della libertà di coscienza e di religione»¹. E, a tale riguardo, menziona la Dichiarazione universale del 1948, che «chiama senza equivoci tutte le Nazioni ad organizzare il rapporto della persona e della società con lo Stato sulla base dei diritti fondamentali dell'uomo»². Ricorda, poi, il Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato dalle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e, ovviamente, l'Atto finale della Conferenza di Helsinki, considerato «uno degli strumenti più significativi del dialogo internazionale»³.

A suo avviso questi documenti rispecchiano una «convinzione che si è andata sempre più manifestando nel mondo con l'evoluzione progressiva della problematica riguardante i diritti dell'uomo nella dottrina giuridica e nell'opinione pubblica dei diversi paesi, tanto che il principio del rispetto della libertà di coscienza e di religione viene oggi riconosciuto, nella sua formulazione fondamentale e insieme con il principio dell'uguaglianza tra tutti i cittadini, nella maggior parte delle costituzioni degli Stati»⁴.

1. Message «L'Église catholique», aux hautes autorités des pays signataires de l'Acte final d'Helsinki du 1er août 1975, sur la liberté de conscience et de religion, 1 septembre 1980, n. 2, testo originale francese e traduzione italiana in *Enchiridion Vaticanum*, Bologna, EDB, 1966 ss. (d'ora innanzi E.V.), VII, pp. 532-533.

2. Al Corpo Diplomatico presso la Santa Sede, 9 gennaio 1989, n. 5, in «La traccia» (1989) 25. Per il testo originale francese del discorso vedi «Insegnamenti di Giovanni Paolo II», Libreria Editrice Vaticana, 1979 ss. (d'ora innanzi «Insegnamenti»), XII, 1, 60-71.

3. Ai membri della Società Paasikivi, 5 giugno 1989, n. 1, in «La traccia», (1989) 637. Per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XII, 1, 1520-1528.

4. Message *L'Église catholique*, cit. n. 2, pp. 534-535.

Il pontefice valuta molto positivamente anche i successivi documenti approvati dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa⁵. Non manca, peraltro, di avvertire che «nonostante le varie Dichiarazioni in campo nazionale e internazionale» che «proclamano il diritto alla libertà di coscienza e di religione, si hanno tuttora troppi tentativi di repressione religiosa»⁶, documentati da numerosi appelli di credenti «vessati nelle loro aspirazioni religiose e nella pratica della loro fede»⁷. E questo non solo a causa di «forme di intolleranza spontanee, più o meno occasionali, frutto talora di ignoranza e di presunzione», poiché, sebbene i principi in questione siano «oggi patrimonio comune della maggior parte degli ordinamenti civili, così come dell'organizzazione della società internazionale», «in vari Paesi norme legali e prassi amministrative (...) annullano di fatto i diritti» sanciti dalle Costituzioni⁸, prevedendo «limitazioni talmente eccessive che finiscono per ridurre a nulla le rassicuranti dichiarazioni di principio»⁹. E in altre Nazioni «si hanno ancora oggi legislazioni e regolamenti che non recepiscono il fondamentale diritto alla libertà religiosa»¹⁰.

In particolare il pontefice non manca di denunciare quei «provvedimenti di carattere discriminatorio e talora apertamente persecutorio»¹¹ che si riscontrano là dove si vuole «identificare la legge religiosa con quella civile»¹². E considera contraria alle esigenze di un autentico pluralismo anche «la pretesa che una società democratica debba relegare al puro ambito delle opinioni personali i credi religiosi dei suoi membri e le convinzioni morali derivanti dalla fede»¹³. Ritiene, poi, che «per eliminare gli effetti della intolleranza, non basta "proteggere" le minoranze etniche o religiose, riducendole così alla categoria di minori civili o di individui sotto tutela dello Stato» perché questo «potrebbe risolversi in una forma di discriminazione che ostacola, anzi impedisce lo sviluppo di una società armonica e pacifica»¹⁴.

Tutti questi rilievi non si riducono a sterili recriminazioni, ma si collocano nel quadro dell'impegno della Santa Sede per una adeguata tutela della libertà religiosa, ampiamente documentato dall'azione e dagli interventi presso i singoli Stati e le varie organizzazioni internazionali. Il pontefice è, infatti, convinto che nel «presente momento storico» senza un «rafforzamento degli strumenti giuridici atti a promuovere la libertà di coscienza anche in campo politico e socia-

5. Per quanto riguarda gli esiti delle riunioni di Madrid (1983) e Vienna (1989), vedi Ai membri della Società Paasikivi, cit., nn. 2-4, pp. 638-639.

6. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, 8 dicembre 1990, n. VI, in «Insegnamenti» XIII, 2, 1565.

7. Al Corpo Diplomatico, cit., n. 6, p. 26.

8. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1988, 8 dicembre 1987, n. 2, in «Insegnamenti» X, 3, 1335.

9. Al Corpo Diplomatico, cit., n. 6, p. 26.

10. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1988, cit., n. 2, p. 1336.

11. *Ibidem*.

12. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. IV, p. 1563.

13. Messaggio ai partecipanti ad un Congresso, 7 dicembre 1995, n. 5, in «La traccia» (1995) 1667; per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XVIII, 2, 1326-1330.

14. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. IV, pp. 1563-1564.

le»¹⁵, persino le più solenni dichiarazioni di principio «sono destinate troppo spesso a rimanere lettera morta» in quanto prive di «una concomitante garanzia»¹⁶.

Ma Giovanni Paolo II, mentre esprime deciso apprezzamento per «i rinnovati sforzi che si stanno facendo per dare maggior vigore al regime legale vigente»¹⁷, si preoccupa di avvertire che tutto questo non è di per sé sufficiente ad assicurare il rispetto della libertà religiosa, poiché «i diritti dell'uomo più che norme giuridiche, sono innanzitutto dei valori» che «devono essere custoditi e coltivati nella società, altrimenti rischiano di scomparire anche dai testi di legge»¹⁸.

A suo avviso la questione si pone dunque soprattutto ed essenzialmente a livello culturale e, di conseguenza, non sorprende che la libertà religiosa occupi un posto di singolare rilievo non solo nell'azione diplomatica della Santa Sede, ma anche nel magistero di Giovanni Paolo II circa i diritti umani.

Tale evidente e deciso privilegio non deriva solo da motivazioni di carattere contingente, dettate dall'esigenza di difendere la libertà della Chiesa là dove sia gravemente minacciata o del tutto negata, ma anche da considerazioni di natura ben più generale e profonda. A giudizio del pontefice «il diritto alla libertà religiosa non è semplicemente uno fra gli altri diritti umani», ma è, per così dire, «il più fondamentale»¹⁹. Infatti la libertà di coscienza e di religione è tanto legata a tutte le altre libertà —in particolare a quelle di parola, di espressione, di associazione, di educazione dei propri figli²⁰— che il suo rispetto da parte dello Stato «è segno del rispetto degli altri diritti umani fondamentali» e costituisce, dunque, un *test* utile a valutare la situazione complessiva dei diritti umani in un determinato Paese²¹, in quanto «nessuno Stato può pretendere di beneficiare di una stima positiva e a maggior ragione di essere considerato meritevole per il semplice fatto che sembra accordare la libertà religiosa, quando poi nei fatti la isola da un contesto generale di libertà»²².

Si tratta, dunque, di un diritto che, stando «alla radice di ogni altro diritto e di ogni altra libertà»²³, ne costituisce, al tempo stesso, «fonte e sintesi»²⁴, «frutto e

15. Ivi, n. VI, p. 1566.

16. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. VI, p. 1565.

17. *Ibidem*.

18. Al Corpo Diplomatico, cit., n. 7, p. 26.

19. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. V, p. 1564.

20. All'Unione Internazionale degli Avvocati, 23 marzo 1991, n. 2, in «La traccia» (1991) 278. Per il testo originale francese del discorso vedi «Insegnamenti» XIV, 1, 629-632.

21. Vedi Al Corpo Diplomatico, cit., n. 6, pp. 25-26.

22. Alla 69a conferenza dell'Unione Interparlamentare, 18 settembre 1982, n. 6, in «La traccia» (1982) 1044. Per il testo originale francese del discorso vedi *Insegnamenti*, V.3, pp. 481-488.

23. Ai partecipanti al IX Colloquio Internazionale Romanistico Canonistico organizzato dalla Pontificia Università Lateranense, 11 dicembre 1993, n. 3, in *Insegnamenti*, XVI, 2, p. 1447. Vedi anche Epistola «The signal occasion» ad Conradum Waldheim, Consilii Nationum Unitarum Virum a Secretis, XXX expleto anno a *Declaratione universalis iurium Hominis*, 2 dicembre 1978, in E.V., VI, pp. 766-767 testo originale inglese e traduzione italiana.

24. Al nuovo Ambasciatore delle Figi, 15 novembre 1991, in «La traccia», 1991, p. 1414. Per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XIV, 2, 1155-1157. Vedi anche enciclica *Centesimus annus*, 1 maggio 1991, n. 47, in E.V., XIII, pp. 152-153.

garanzia»²⁵, e può quindi considerarsi «uno dei pilastri che sorreggono l'edificio dei diritti umani»²⁶ o, più precisamente, la sua «pietra angolare»²⁷.

E in questa prospettiva di ampio respiro Giovanni Paolo II non manca di mettere in luce che «la garanzia del diritto ad esprimere pubblicamente e in tutti gli ambiti della vita civile le proprie convinzioni religiose costituisce un elemento indispensabile della pacifica convivenza tra gli uomini»²⁸ sia nell'ambito dei singoli Paesi, sia nei rapporti tra le Nazioni. Infatti, da un lato, «la libertà religiosa è un fattore di grande rilievo per rafforzare la coesione morale di un popolo», consentendo alla società civile di «contare sui credenti che, per le loro profonde convinzioni, non solo non si lasceranno facilmente catturare da ideologie o correnti totalizzanti, ma si sforzeranno di agire in coerenza con le loro aspirazioni verso tutto ciò che è vero e giusto»²⁹. E, dall'altro, «un libero ed efficace esercizio della pratica religiosa» contribuisce «al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione tra i popoli»³⁰.

Circa il fondamento della libertà religiosa — che «tocca l'identità stessa della persona»³¹ — il pontefice ribadisce continuamente ed insistentemente che esso è da riconoscere nella dignità di ogni persona umana, «unica, indivisibile, irripetibile, e come tale da rispettare e garantire con ferma coerenza»³². La libertà religiosa, dunque, non è una concessione dello Stato dal momento che «nessuna autorità umana ha il diritto di intervenire nella coscienza di alcun uomo». Questa è infatti «inviolabile», in quanto costituisce la «condizione necessaria per la ricerca della verità degna dell'uomo e per l'adesione ad essa, quando è stata adeguatamente riconosciuta». Ne deriva che «tutti devono rispettare la coscienza di ognuno e non cercare di imporre ad alcuno la propria "verità". (...) La verità non si impone che in virtù di se stessa»³³.

E a questo proposito è importante sottolineare come il pontefice abbia cura di avvertire che il diritto alla libertà religiosa «esiste in ogni persona ed esiste sempre, anche nell'ipotesi che non venga esercitato o sia violato dagli stessi soggetti a cui inerisce». Si tratta, infatti, di «un diritto umano e quindi universale: perché non deriva dall'onesto operare delle persone o dalla loro coscienza retta, ma dalle persone stesse, ossia dal loro essere esistenziale, il quale, nelle sue componenti costitutive, è sostanzialmente identico in tutte le persone»³⁴.

25. Al nuovo Ambasciatore di Cuba, 2 marzo 1992, in «La traccia», 1992, p. 238. Per il testo originale spagnolo del discorso vedi «Insegnamenti» XV, 1, 529-532.

26. Ai membri della Società Paasikivi, cit., n. 2, p. 637.

27. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. 5, p. 1564.

28. Ivi, proemio, p. 1558.

29. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1988, 8 dicembre 1987, n. 3, in «Insegnamenti» X, 2, 1337.

30. Ai membri della Società Paasikivi, cit., n. 3, p. 638.

31. Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. V, p. 1565.

32. Ai partecipanti al IX Colloquio Internazionale, cit., n. 3, p. 1447.

33. Messaggio per la giornata della pace 1991, cit., n. I, p. 1559.

34. Ad un gruppo di studiosi partecipanti al V Colloquio giuridico, 10 marzo 1984, n. 5, in «Insegnamenti» VII, 1, 657.

Viene così espressamente riconosciuta la libertà in materia religiosa anche di chi faccia professione di ateismo, al di là di qualunque considerazione relativa alla rettitudine della sua coscienza.

Ma, ovviamente, l'attenzione di Giovanni Paolo II si rivolge soprattutto a quanti abbiano abbracciato una religione determinata. La decisa rivendicazione della loro libertà è determinata, oltre che dalla considerazione della dignità umana, da un atteggiamento di profondo rispetto per le diverse confessioni religiose. Basti, a questo proposito, ricordare come in un recentissimo discorso il pontefice abbia avvertito che «ogni ricerca dello spirito umano in direzione della verità e del bene, e in ultima analisi di Dio, è suscitata dallo Spirito Santo» e che «proprio da questa apertura primordiale dell'uomo nei confronti di Dio nascono le diverse religioni». Di conseguenza «non di rado, alla loro origine troviamo dei fondatori che hanno realizzato, con l'aiuto dello Spirito di Dio, una più profonda esperienza religiosa. Trasmessa agli altri, tale esperienza ha preso forma nelle dottrine, nei riti e nei precetti delle varie religioni»³⁵.

Non sorprende quindi che il magistero pontificio tratti della libertà dei credenti, qualunque sia la loro fede, in modo particolarmente ampio e approfondito. Avverte, preliminarmente, come «la pratica religiosa (...) comporta due dimensioni specifiche, che ne segnano l'originalità in rapporto ad altre attività dello spirito, in particolare quelle della coscienza, del pensiero o della convinzione». Essa ha, evidentemente, una dimensione individuale, in quanto «la fede (...) fonda i valori da cui vengono orientati i comportamenti» delle singole persone. Ma riveste anche una dimensione sociale, poiché «l'impegno religioso implica l'inserimento in una comunità di persone»³⁶. Nella espressione della libertà religiosa si riscontra, dunque, «la presenza d'aspetti individuali e comunitari, privati e pubblici, strettamente legati tra loro, in maniera che il godimento della libertà religiosa accomuna dimensioni connesse e complementari»³⁷.

Giovanni Paolo II non si limita a queste considerazioni di massima ma spinge il suo impegno fino a tentare —nel ricordato messaggio del 1° settembre 1980 alle alte autorità firmatarie dell'atto finale di Helsinki— una sorta di «codificazione» delle prerogative derivanti dalla libertà religiosa sul piano personale e comunitario.

Per quanto riguarda il primo profilo il pontefice rivendica per ogni uomo, oltre al diritto di aderire o meno a una fede determinata e alla comunità confessionale corrispondente, una serie di specifiche libertà relative al compimento degli atti di preghiera e di culto, all'educazione dei figli, all'assistenza spirituale nelle strutture obbligate, all'immunità da imposizioni contrastanti con le proprie

35. Udienda generale. Lo Spirito di Dio e i «semi di verità» presenti nelle religioni non cristiane, 9 settembre 1998, n. 2, in «L'Osservatore romano», 10 settembre 1998, p. 4.

36. Al Corpo Diplomatico, cit., n. 6, p. 26; vedi anche Ai membri della Società Paasikivi, cit., n. 2, pp. 637-638.

37. Message *L'Église catholique*, cit., n. 4, pp. 540-541.

convinzioni religiose, alla non discriminazione rispetto agli altri cittadini³⁸. Quest'ultima prerogativa sta particolarmente a cuore al pontefice che non ha mancato di insistervi anche in altre occasioni, avvertendo, ad esempio, che «la libertà di coscienza e di religione (...) è il diritto di ogni uomo di esprimere a livello sociale quanto ha di più profondo in sé e di non dover soffrire danni o fastidi per questo»³⁹. «L'appartenenza ad una religione non può», quindi, «mai essere motivo di discriminazione (...) nell'esercizio degli altri diritti e delle libertà propri di ogni persona umana, considerata sia nella sua dimensione individuale che comunitaria»⁴⁰. E ancora: «l'uguale rispetto delle credenze è uno dei pilastri delle società democratiche contemporanee e la sua attuazione testimonia un progresso verso un più elevato rispetto dei diritti dell'uomo nel loro insieme»⁴¹.

L'elenco delle prerogative riguardanti la dimensione comunitaria si rivela ancora più ampio e dettagliato. A tale proposito si avverte preliminarmente che «le confessioni religiose, che riuniscono i credenti di una fede determinata, esistono e agiscono come corpi sociali, che si organizzano secondo i principi dottrinali e i fini istituzionali propri di ciascuna confessione». Hanno, quindi, bisogno di godere di libertà determinate che loro consentano, in particolare, di avere la propria gerarchia interna, di esercitare il ministero spirituale, di nominare alle cariche ecclesiastiche, di comunicare con i fedeli a qualunque livello, di disporre di istituti di formazione e studi teologici, di ricevere e pubblicare libri religiosi, di annunciare con ogni mezzo l'insegnamento della fede, di svolgere attività educative, caritative, assistenziali⁴².

Questa dettagliata elencazione trova, soprattutto per quanto concerne la dimensione comunitaria, precisi e talvolta testuali riscontri nel documento approvato a Vienna, nove anni dopo, dalla Conferenza per la cooperazione e la sicurezza in Europa⁴³. Un dato che già di per sé documenta l'importanza del contributo dato dalla Santa Sede alla sua formulazione.

Vanno però segnalate alcune significative omissioni. In particolare manca un esplicito riconoscimento della libertà di esercizio del ministero spirituale, come pure del diritto a svolgere attività educative, e della libertà dei genitori nella scelta della scuola per i figli. E persino la libertà di nomina dei sacri ministri ha subito un non indifferente ridimensionamento, dal momento che si prevede che essa avvenga non solo secondo le norme interne delle singole comunità religiose, ma anche in base «a qualsiasi intesa liberamente accettata fra esse e il proprio Stato». Si continua così a ritenere che i pubblici poteri possano avere e vantare legittimi interessi in questa delicata materia che dovrebbe invece essere integralmente lasciata all'autonomia delle confessioni, così come avviene in Italia.

38. Ivi, pp. 540-543.

39. All'Unione Internazionale degli Avvocati, cit., n. 2, p. 277.

40. Ai partecipanti al IX Colloquio Internazionale, cit., n. 3, p. 1448.

41. All'Unione Internazionale degli Avvocati, cit., n. 2, p. 277.

42. Message *L'Église catholique*, cit., n. 4 b, pp. 542-545.

43. Vedi Documento finale della C.S.C.E. di Vienna, 19 gennaio 1989, art. 16, in R. BOTTA, *Codice di diritto ecclesiastico*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 202-203.

Va tuttavia rilevato che questi limiti e carenze del documento di Vienna sono almeno parzialmente compensati da alcune disposizioni non espressamente contemplate dal messaggio pontificio del 1980. Si veda, ad esempio, l'impegno degli Stati firmatari a rispettare il diritto delle comunità religiose «a sollecitare e ricevere contributi volontari sia finanziari che d'altro genere», e soprattutto la previsione, da parte degli stessi Stati, di «consultazioni con i culti, le istituzioni e le organizzazioni religiose al fine di pervenire ad una migliore comprensione delle esigenze della libertà religiosa». Un dialogo peraltro espressamente auspicato da Giovanni Paolo II nel suo messaggio, dove, rifacendosi al discorso di Paolo VI all'ONU, aveva avvertito: «quando si tratta di dare corpo al contenuto della libertà religiosa, se si omette la partecipazione di coloro che vi sono più direttamente interessati e che ne hanno una esperienza e una responsabilità particolari, si rischia di determinare applicazioni arbitrarie», contrarie ai «veri bisogni religiosi»⁴⁴.

L'ovvia osservazione che tutti questi insegnamenti —qui richiamati per profili quanto mai essenziali— non fanno che ribadire quanto già affermato dal Concilio Vaticano II, non deve indurre a sottovalutare l'importanza e l'originalità del contributo dato da Giovanni Paolo II alla causa della libertà religiosa.

A tale riguardo va innanzitutto rilevato come l'attuale pontefice possa, a giusto titolo, considerarsi come un coautore della dichiarazione «*Dignitatis humanae*». Il testo di essa fu infatti notevolmente migliorato dall'accoglimento di alcuni rilevanti emendamenti presentati dall'allora arcivescovo di Cracovia. In particolare nel discorso del 22 settembre 1965 mons. Wojtyła osservava che, poiché «il diritto alla libertà religiosa, essendo di diritto naturale (...), non soffre limitazione alcuna salvo che da parte della stessa legge naturale (...), il diritto positivo di origine umana non può apportare al riguardo alcuna limitazione, a meno che non lo faccia in conformità alla legge morale». Riteneva, quindi, inaccettabile la formula adottata dal testo in discussione che poneva come limite alla libertà religiosa «l'ordine pubblico conforme alle norme giuridiche», una previsione che lasciava ampio spazio all'arbitrio degli Stati. E, di conseguenza, proponeva di integrarla con un esplicito riferimento alla legge morale. Tale suggerimento fu pienamente accolto nella redazione definitiva, dove si precisa che la protezione della società civile «contro gli abusi che si possono verificare col pretesto della libertà religiosa» deve sempre avvenire «secondo norme giuridiche conformi all'ordine morale oggettivo»⁴⁵.

Va poi ricordata l'insistenza con cui Giovanni Paolo II richiama continuamente e ripropone decisamente i contenuti di tale dichiarazione, da lui stessa definita come «uno dei testi conciliari più rivoluzionari»⁴⁶, «di grande importanza» per «la Chiesa del nostro tempo»⁴⁷ e «di particolare valore obbligante per la Sede

44. Message *L'Église catholique*, cit., n. 3, p. 541.

45. Vedi J. GROOTAERS, *Dal Concilio Vaticano II a Giovanni Paolo II*, Casale Monferrato, Marietti, 1982, pp. 137-140, cfr. dichiarazione conciliare *Dignitatis humanae*, n. 7.

46. Messaggio ai partecipanti ad un Congresso, cit., n. 2, p. 1666.

47. Enciclica *Redemptor Hominis*, 4 marzo 1979, n. 12, in E.V., VI, pp. 810-811.

Apostolica»⁴⁸. Un testo che può senz'altro annoverarsi tra i documenti del Vaticano II più frequentemente menzionati dall'attuale pontefice dal momento che da una rilevazione statistica —per ora relativa solo a quest'ultimo decennio— risulta invocato, in media, dieci volte all'anno nelle più svariate circostanze, quali i messaggi per la giornata della pace, le udienze agli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede e ai vescovi in visita *ad limina*, i numerosi viaggi nei diversi Paesi del mondo.

In tutti questi frequenti richiami alla dichiarazione «*Dignitatis humanae*», il pontefice non si limita a ricordarne le più significative proposizioni. Da un lato le sintetizza in formule di singolare efficacia, adottando un linguaggio «laico», del tutto comprensibile a giuristi e politici non necessariamente versati in scienze filosofiche e teologiche. Dall'altro ne propone ampi sviluppi e approfondimenti, come risulta particolarmente evidente nei ricordati elenchi delle prerogative derivanti dalla libertà religiosa. E va pure rilevato che i suoi decisi richiami al rispetto di questo diritto fondamentale sono rivolti non solo ai governanti ma agli stessi fedeli cattolici⁴⁹.

Infatti Giovanni Paolo II ritiene che il rispetto della libertà religiosa si imponga non solo agli Stati, ma a tutti i credenti e alle stesse confessioni. A suo giudizio «il dialogo interreligioso ha assunto una nuova e immediata urgenza nelle attuali circostanze storiche» dove si assiste alla «comparsa» o al «rigurgito di pregiudizi e di atteggiamenti aggressivi che sono talvolta propagandati in nome di Dio, ma che non hanno basi nel credo nell'onnipotente e misericordioso creatore»⁵⁰. Di conseguenza «non soltanto i cristiani ma i popoli di tutte le religioni devono (...) imparare a conoscere le altre fedi e le altre pratiche religiose», a «risolvere pacificamente i conflitti», a «costruire stima e rispetto tra coloro i cui modi e valori sono differenti»⁵¹, mediante «un sincero, umile e franco dialogo con i seguaci di altre tradizioni religiose, in maniera da eliminare l'intolleranza e l'incomprensione»⁵². Ma, avverte Giovanni Paolo II, «il rispetto e la collaborazione reciproci» sono possibili solo se «nel fervore di proclamare» le rispettive credenze «e nei metodi usati» si riconosca e si rispetti sempre «il diritto inalienabile e il solenne dovere» di ogni individuo «di seguire la propria retta coscienza nella ricerca della verità e nell'adesione ad essa»⁵³.

48. Message *L'Église catholique*, cit., n. 3, p. 537.

49. Vedi Messaggio per la giornata mondiale della pace 1991, cit., n. VIII, pp. 1569-1570; vedi anche Udienza generale, cit., n. 4, p. 4.

50. Alla Plenaria del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, 13 novembre 1992, n. 3, in «La traccia», 1992, p. 1208. Per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XV, 2, 551-555.

51. Alla Plenaria del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, 26 aprile 1990, n. 2, in «La traccia», 1990, p. 414. Per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XIII, 1, 1027-1031.

52. Alla Plenaria del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, 13 novembre 1992, cit., n. 3, p. 1208.

53. Ai rappresentanti di altre religioni, 2 settembre 1990, n. 4, in «La traccia», 1990, p. 880. Per il testo originale inglese del discorso vedi «Insegnamenti» XIII, 2, 392-396.

D'altro canto «una migliore comprensione reciproca può portare a nuovi atteggiamenti di rispetto e alla promozione di ideali comuni nella sfera della libertà religiosa, della fratellanza umana e del progresso sociale»⁵⁴.

Il riconoscimento della libertà religiosa è, quindi, condizione ineliminabile di un autentico dialogo interreligioso e, al contempo, può costituire uno dei suoi frutti più significativi.

Giovanni Paolo II chiama, dunque, ogni persona, atea o credente, come pure ogni istituzione, civile o religiosa, a contribuire efficacemente alla promozione e alla tutela della libertà religiosa.

54. Ivi, n. 2, p. 879.